



# COMUNE DI POLVERARA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD) P.I.V.A. 00736880287 – C.F. 80009830284  
Centralino 049/9774811 - Polizia Municipale 049/9774814 – Anagrafe 049/9774810  
Edilizia Privata 049/9774823 – Lavori Pubblici 049/9774820  
Ragioneria 049/9774816 – Biblioteca 049/5855070 – Fax 049/5855275  
sito internet [www.comune.polverara.pd.it](http://www.comune.polverara.pd.it)

ORD. N. 05

PROT. 2759 del 15.05.2020

**Oggetto: Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista.**

## IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

**DATO ATTO** che nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche .... salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*, con l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di



possibile contatto con conseguente potenziale contagio;

**Posto che:**

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- la Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell'attività di acconciatore” – ha demandato ai Comuni la definizione dei casi in cui possono essere concesse deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva alle attività di cui in premessa, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 si rende necessaria, da parte degli esercenti le attività in oggetto, l'attuazione di nuove modalità organizzative che richiedono la revisione dell'attuale disciplina degli orari con particolare riferimento alla possibilità di apertura delle attività anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali e con orari prolungati;

**RITENUTO** in ogni caso indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in oggetto posto che le limitazioni di orario delle attività produttive, sono consentite, solo laddove il legislatore speciale le preveda espressamente;

**SOTTOLINEATO** che esiste un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali al fine di evitare assembramenti mediante una corretta distribuzione dell'utenza, nonché con un orario di apertura più ampio dalle ore 7 alle ore 23;

**PRECISATO** che l'apertura dell'attività in tali giorni nonché il prolungamento dell'orario di apertura resta in facoltà dell'esercente;

**FATTO SALVO** il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

**VISTI:**

- la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista;



- la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. “Disciplina dell’attività di estetista”;
- la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n.28 “Disciplina dell’attività di acconciatore

**VISTO** l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

### **D I S P O N E**

1. Gli esercizi di “Barbiere”, “Acconciatore” ed “Estetista” possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 23.00 in tutti i giorni della settimana, domeniche incluse;
2. All’interno di tale fascia oraria l’ esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio;
3. L’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. E’ sempre obbligatoria l’esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l’orario prescelto e l’eventuale giornata (o giornate) di chiusura.
5. E’ consentita mezz’ora di tolleranza oltre l’orario di chiusura previsto, al fine di concludere l’attività svolta sul cliente, a condizione che l’accesso all’esercizio sia intercluso.

### **D I S P O N E**

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale “on-line” e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.

## **AVVERTE**

che è fatto obbligo a chiunque di rispettarla e che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 **IL SINDACO**  
*Dino Colonna*

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: \_Ufficio Tecnico Comunale;